

Allegato E al Decreto n. 114 del 10/07/2014

pag. 1/4

FAC-SIMILE DI STATUTO DI FONDAZIONE

Nota bene: il presente fac-simile è indicativo e può essere adattato alle specifiche esigenze della Fondazione, nel rispetto degli artt.14 e seguenti del codice civile.

In particolare, si evidenzia che l'art.16 del codice civile prescrive che lo Statuto deve necessariamente contenere: la denominazione dell'Ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

Si invita, altresì, la Fondazione ad adeguare lo Statuto alle indicazioni contenute all'interno di alcuni articoli ed evidenziate dal carattere corsivo e da apposita sottolineatura.

Articolo 1 Denominazione - Sede - Durata -

	con sede legale in
, via	, n
La Fondazione ha durata illimitata/sino al	
Articolo 2	
 Scopo e Ambito Territoriale – 	
La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro. Scopo della Fondazione è	
Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione	e del Veneto.
Articolo 3	
 Patrimonio e Risorse Economiche – 	
Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito:	
 dal fondo di dotazione iniziale conferito dal fondatore/dai fondatori, indicatori ammonta a Euro	
nonché (<u>indicare eventuali beni mobili, immobili e beni mo</u>	
 Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risore. 	

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie (<u>se commerciali e produttive marginali va specificato che per tali attività va tenuta apposita contabilità separata).</u>

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Articolo 4 - Organi della Fondazione -

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (<u>o Revisore Unico:si ritiene tale Organo necessario a garanzia del patrimonio e dei terzi)</u>

Articolo 5 - Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n (dispari) membri (<u>o da un numero di</u>
membri non inferiore a .e non superiore a), nominati da
Il Consiglio di Amministrazione, all'atto di costituzione della fondazione, è nominato direttamente dal
fondatore/dai fondatori.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica anni ed i suoi membri possono essere riconfermati (<u>indicare eventuali limiti di mandati successivi</u>). In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri,
purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.
Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente (<i>quest'ultimo</i> eventuale).
Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine dimesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo
impedimento, dal Vice Presidente (<i>se nominato</i>),o dal membro più anziano.
Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.
Articolo 6
- Poteri del Consiglio di Amministrazione -
Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e
straordinaria della Fondazione. In particolare:
• approva entro ildi ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
• delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente (se previsto) e del Segretario (se previsto) ;
- provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;

- delibera eventuali regolamenti;
- delibera eventuali modifiche allo Statuto;
- propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 13.

Articolo 7 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da ______ membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data fissata (<u>o con altro mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione</u>); nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

Le eventuali modifiche allo statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole di______ (almeno con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio).

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

Articolo 8 - Poteri del Presidente -

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze:
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di amministrazione per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente se nominato o, in mancanza, il membro del Consiglio più anziano d'età.

Articolo 9 - Segretario (<u>eventuale</u>) -

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione e collabora alla predisposizione dell'attività della Fondazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, cura la tenuta dei verbali dell'ente e dei relativi libri che li contengono.

Articolo 10 - Collegio dei Revisori dei Conti (o Revisore Unico) -

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra soggetti che siano in possesso di adeguata competenza economico-contabile (*i revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio di Amministrazione*). Il Collegio dura in carica_____anni e i suoi membri sono rieleggibili (*indicare eventuali limiti di mandati successiv*i).

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età e il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto.

L'attività del Collegio deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

(Qualora venga individuato il Revisore Unico, tale articolo va opportunamente modificato).

Articolo 11 - Esercizio finanziario -

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 12 - Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite -

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

Articolo 13 - Liquidazione ed estinzione della fondazione -

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.).

Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto all'Ente/Istituto indicato dal Consiglio di Amministrazione avente finalità uguali o analoghe e operante nel territorio.

Articolo 14 - Norme applicabili -

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia.